

ATER Latina A.T.E.R.
Protocollo N° _____ della Provincia di Latina
del: _____ Prot. n. 3769 Data 11/03/2024

ATER LATINA

**- DISCIPLINARE DI GARA –
PROCEDURA TELEMATICA APERTA
APPALTO LAVORI
CRITERIO: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
QUALITA'/PREZZO**

**ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI
DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' ED
IN GESTIONE DELL'AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LATINA, SITI IN VARI
COMUNI DELLA PROVINCIA SUDDIVISO IN TRE LOTTI.**

**PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE
ECONOMICO CON IL QUALE CONCLUDERE L'ACCORDO QUADRO EX
ART. 58 DEL D.LGS. 36/2023 PER UN BIENNIO CON IL CRITERIO
DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AI SENSI
DELL'ART. 108 - CUP: E42D24000000005**

**Importo complessivo a base di gara € 2.000.000,00 compresi oneri per la sicurezza
pari ad € 100.000,00 e costi della manodopera pari ad € 420.000,00 non soggetti a
ribasso.**

**Importo singolo lotto: € 666.666,67 compresi costi per la sicurezza pari ad €
33.333,33 e costi della manodopera pari ad € 140.000,00, non soggetti a ribasso,
importo a base di gara soggetto pari ad € 493.333,34.**

**Lotto n. 3 - Comuni di Campodimele, Fondi, Gaeta, Lenola, Sperlonga, Castelforte
Formia, Itri, Minturno, SS. Cosma e Damiano, Spigno Saturnia.**

Inoltre sul portale della Regione Lazio S.TEL.LA.

Sommario

1. PIATTAFORMA TELEMATICA	5
1.1. Identificazione.....	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
2.1. Documenti di Gara	6
2.2. Chiarimenti.....	7
2.3. Comunicazioni	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	8
3.1. Durata.....	9
4. REVISIONE PREZZI	9
4.1 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	9
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	11
7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	13
7.1. Requisiti di idoneità professionale	13
7.2. Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale	13
7.3. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	14
7.4. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	15
8. AVVALIMENTO	15
9. SUBAPPALTO	16
10. GARANZIA PROVVISORIA	17
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	19
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	20
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.	20
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO	22
13. ANTICIPAZIONE	23
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA – ALTRI DOCUMENTI	23
Documentazione a corredo:	26
17.1. Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del Decreto Legislativo 12 Gennaio 2019, n.14.....	27
17.2. Documentazione in caso di avvalimento	27
17.3. Documentazione ulteriore per i soggetti associati	27
15. OFFERTA TECNICA	29

16.	OFFERTA ECONOMICA	29
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO	30
17.1.	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	30
17.2.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	34
17.3.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	35
18.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	35
19.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	36
20.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	36
21.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	37
22.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	38
23.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	40
24.	CODICE DI COMPORTAMENTO.....	40
25.	ACCESSO AGLI ATTI	41
26.	SOSPENSIONE – RISOLUZIONE – RECESSO	41
27.	ULTERIORI INFORMAZIONI.....	43
28.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	43
29.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	43

PREMESSE

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento dei lavori di manutenzione degli immobili di proprietà ed in gestione dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Latina siti in vari Comuni della Provincia tramite Accordo Quadro biennio 2024-2025 suddivisa in tre lotti.

CUP: E42D24000000005

Provvedimento a contrarre del Dirigente della Sub Area Tecnica n. 5 del 22/02/2024

Relazione di verifica del progetto esecutivo in data 29/01/2024

Verbale di validazione 29/01/2024

I documenti progettuali e i documenti tecnici da porre a base di gara adottati secondo le disposizioni del Codice sono approvati con provvedimento del Dirigente della Sub Area Tecnica n. 2 del 30.01.2024.

La presente procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 – Codice dei Contratti Pubblici (in seguito Codice) è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023.

La durata del procedimento è prevista pari a nove mesi dalla pubblicazione del bando ai sensi dell'Allegato I.3 al Codice comma 1 lett.a) a norma dell'art. 17 comma 3 del D.Lgs. 36/2023.

Il luogo di svolgimento dei lavori è la Provincia di Latina codice NUTS ITI44

La documentazione di gara è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 23/06/2022.

L'Appalto è suddiviso in tre lotti:

- Lotto n.1 - Comuni di Latina (dal 1° al 46° lotto), Maenza, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Sonnino, Aprilia e Cisterna;
- Lotto n. 2 - Comuni di Latina (dal 47° lotto al cantiere 18544), Bassiano, Cori, Norma, Sermoneta, Sezze, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina;
- Lotto n. 3 - Comuni di Campodimele, Fondi, Gaeta, Lenola, Sperlonga, Castelforte, Formia, Itri, Minturno, SS. Cosma e Damiano, Spigno Saturnia;

L'Azienda si riserva la facoltà di affidare ulteriori lavori, anche di pronto intervento ed agli stessi patti e condizione relativamente agli immobili del patrimonio dell'Azienda siti nelle isole di Ponza e Ventotene.

Per quanto riguarda l'ubicazione dei immobili, la descrizione dei lavori oggetto di affidamento si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto ea agli elaborati tecnico approvati.

Il Responsabile unico del progetto è l'Arch. Giuseppe Caramanica Dirigente della Sub Area Tecnica

L'importo complessivo per i lavori di manutenzione è pari ad Euro 2.000.000,00 (dei quali **oneri per la sicurezza pari ad € 100.000,00 e costi della manodopera pari ad € 420.000,00 non soggetti a ribasso**).

Si stabilisce ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Ente può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste contrattuali oltre alla proroga di cui al comma 11 del predetto articolo trattandosi di interventi di interesse pubblico.

L'importo complessivo dell'affidamento dell'Accordo Quadro di ciascun lotto è pari ad € **666.666,67 compresi costi per la sicurezza pari ad € 33.333,33 e costi della manodopera pari ad € 140.000,00, non soggetti a ribasso, importo a base di gara pari ad € 493.333,34.**

L'importo soggetto a ribasso è pertanto complessivamente di euro 493.333,34.

Tutti gli importi si intendono IVA esclusa.

L'accordo quadro si compone dei lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento di cui al Capitolato Speciale di Appalto ed al progetto esecutivo.

L'appalto è finanziato in parte con fondi propri derivanti dai proventi da alienazione di immobili di cui alla L. 560/1993 e mediante fondi di bilancio.

Tipologia dell'appalto: **A MISURA**

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l.13 agosto 2010, n. 136.

Termine presentazione offerta: ore 19.00 del giorno 22 Aprile 2024

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

La presente procedura si svolgerà in modalità telematica ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. attraverso la piattaforma telematica di negoziazione del Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione Lazio S.TEL.LA (di seguito, per brevità, anche "Piattaforma") il cui accesso è consentito dall'apposito link <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito della presente procedura sono svolti utilizzando mezzi di comunicazione digitali attraverso il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto della Regione Lazio S.TEL.L@ in conformità alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005

Per poter partecipare alla gara, consultare la documentazione e presentare l'offerta, l'Operatore Economico deve essere registrato nel Sistema Telematico della Regione Lazio S.TEL.LA.

Per informazioni relative alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul Sistema è possibile contattare la casella di posta elettronica supporto.stella@regione.lazio.it – Call Center al Numero verde: 06 997744 o consultare le Istruzioni di gara.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare.

1.1. Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Documenti di Gara

La documentazione di gara comprende ai sensi dell'art. 41 del Codice:

- a) disciplinare di gara;
- b) capitolato speciale di appalto;
- c) schema di contratto di accordo quadro;

- d) Elenco prezzi unitari; Ordine di lavoro; DUVRI; Relazione tecnico-illustrativa
- e) schema di domanda di partecipazione, modulistica e dichiarazioni
- f) documento di gara unico europeo;
- g) patto di integrità approvato con delibera del Commissario Straordinario in data 29/07/2014 n. 27;
- h) Pagamento imposta di bollo
- i) Schema offerta tecnica
- j) Schema offerta economica

La documentazione di gara è disponibile gratuitamente sulla piattaforma Stella: <https://stella.regione.lazio.it/Portale> e sul sito dell'Azienda www.aterlatina sezione Bandi di gara

2.2. Chiarimenti

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante la piattaforma S.TEL.LA accessibile all'indirizzo: <https://stella.regione.lazio.it/Portale> tramite la sezione Chiarimenti presente nel Dettaglio del Bando disponibile sulla Piattaforma **dieci (10) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.**

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite **almeno 6 giorni prima della** scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma S.TEL.LA.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le risposte alle richieste di chiarimento verranno pubblicate sul sito <http://stella.regione.lazio.it/Portale> nella sezione "Bandi" e nella parte inferiore, sezione "Chiarimenti" concernente la procedura di gara.

2.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'art. 22 del Codice e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Sarà onere di tutti gli operatori economici rendere note eventuali modifiche dei suddetti recapiti che dovessero intervenire nel corso della procedura alla Stazione Appaltante, la quale, diversamente, declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito di ogni comunicazione. La modifica dei sopraindicati recapiti dovrà avvenire secondo le modalità esplicitate nelle Istruzioni di gara "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" accessibili dal sito <https://stella.regione.lazio.it/rl/centrale> acquisti/manuali-

per-le-imprese/.

Tutte le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese sulla “Piattaforma” della Regione Lazio S.TEL.LA accessibile all’indirizzo: <https://stella.regione.lazio.it/Portale> nella sezione Comunicazioni.

E’ onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

I lavori oggetto del presente appalto di accordo quadro sono relativi alla manutenzione ordinaria e di pronto intervento su tutti gli immobili di proprietà ed in gestione dell’A.T.E.R. della Provincia di Latina.

I lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria dell’accordo quadro è suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella 1

Numero lotto	Oggetto del lotto	Importo
Lotto 1	Comuni di Latina (dal 1° al 46° lotto), Maenza, Priverno, Prossedi, Roccaporga, Sonnino, Aprilia e Cisterna. Lotto 1	666.666,67
Lotto 2	Comuni di Latina (dal 47° lotto al cantiere 18544), Bassiano, Cori, Norma, Sermoneta, Sezze, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina. Lotto 2	666.666,67
Lotto 3	Comuni di Campodimele, Fondi, Gaeta, Lenola, Sperlonga, Castelforte, Formia, Itri, Minturno, SS. Cosma e Damiano, Spigno Saturnia. Lotto 3	666.666,67

I lotti sono stati individuati secondo criteri di natura quantitativa anche in relazione al numero degli alloggi e qualitativa in riferimento agli interventi da eseguire in linea con quanto disposto dall’art. 59, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., allo scopo di favorire la partecipazione alle gare delle piccole e medie Imprese.

Ai sensi dell’art. 59 comma 2 del D.Lgs. n. 5362023e s.m.i. è stabilito che gli operatori economici possono presentare offerta per tutti e tre i lotti di appalto ma ogni Impresa potrà essere aggiudicataria di un solo lotto di appalto.

Conseguentemente, ove un’Impresa risultasse potenzialmente aggiudicataria di più di un lotto, l’aggiudicazione sarà pronunciata solo per il lotto aggiudicato in ordine cronologico di apertura delle offerte dal lotto 1 al lotto 3.

Il dettaglio delle lavorazioni oggetto di ogni lotto e la loro conseguente classificazione ai sensi dell’art. 100 c. 4 e dell’Art. II.12 è così ripartita:

Lotto 1

n.	Descrizione lavori	P (principale) S (secondaria)	Cat e Classifica	Subappaltabile	Importo
1	Edifici civili ed industriali	P Qualificazione SOA Obbligatoria	OG 1 Classifica III	Nei limiti di legge	466.666,71
2	Impianti tecnologici	S	OG11	Nei limiti di	200.000,00

	Scorporabile	Classifica I	legge	
A) Totale lavori				666.666,71
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso inclusi				33.333,33
C) Costi della manodopera (non soggetti a ribasso - art. 41 c. 14)				140.000,00
A) - B) - C) Importo complessivo Importo a base di gara				493.333,34

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha determinato pari ad

€ 140.000,00 calcolati ai sensi dell'art. 41 commi 13 e 14 del Codice.

Importo a base d'asta soggetto a ribasso € 493.333,34

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Ai sensi dell'articolo 11 comma 2 e 41 comma 13 del Codice, il Contratto Collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il CCNL Edilizia.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice, nell'offerta economica il concorrente deve indicare a pena di esclusione i propri costi della manodopera ed i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro connessi con l'attività da espletare per l'appalto in oggetto

Il corrispettivo è da considerarsi a misura, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del Codice.

Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale di Appalto Art. 1.9.

La categoria OG11 (SIOS) è scorporabile e a qualificazione obbligatoria, che dovrà essere posseduta dal subappaltatore.

3.1. Durata

La durata dell'appalto è di due anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto o fino all'esaurimento dell'importo contrattuale

4. REVISIONE PREZZI

Come previsto dall'art. 2.26 del Capitolato Speciale di Appalto, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, si procederà alla revisione dei prezzi qualora nel corso di esecuzione del contratto d'appalto si determina una variazione dei prezzi, in aumento o in diminuzione, superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza il comma 3 dell'art. 60 del Codice.

4.1 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le

condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara tutti gli operatori economici di cui all'art. 65 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. l) dell'allegato I.1 del Codice, si intende «operatore economico», qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica. Secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in forma singola o associata, gli operatori economici di cui dell'art. 1, comma 1, lett. l) dell'allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi articoli. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o giuridiche, ai sensi del presente codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara [*in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"*], in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il termine assegnato dalla stazione appaltante, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ciascun concorrente può presentare offerta per tutti e tre i lotti.

Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potrà essere aggiudicato N. 1 lotto che sarà individuato secondo l'ordine cronologico di apertura delle offerte dal Lotto 1, al Lotto3.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 68 comma 14 del Codice la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. e ed f del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel proseguo, aggregazione di imprese di rete).

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 65 c. 2 lett. b (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e d) (consorzi stabili) ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

➤ **E' prevista, a pena di esclusione, l'accettazione del patto di integrità** di cui alla deliberazione del Commissario straordinario in data 29/07/2014 n. 27, come allegato alla documentazione di gara. **Costituisce, altresì, causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto patto di integrità** (articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190).

L'aggiudicatario dovrà avere un presidio organizzato munito di telefono e comprensivo di materiale e personale, in uno dei comuni inclusi nel lotto di appalto, per garantire la tempestività degli interventi ovvero attenersi a quanto disciplinato nel Capitolato Speciale di appalto all'art. 1.13 – Gestione Informatica

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco delle Imprese non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà attraverso l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) reso disponibile dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Sono inammissibili le offerte prive di qualificazione richiesta dal presente disciplinare

7.1. Requisiti di idoneità professionale

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere, in possesso dei seguenti requisiti

a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice

La comprova di tale requisito è fornita mediante il certificato di iscrizione alla CCIAA

7.2. Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale

a) Possesso di idonea qualificazione SOA rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità in conformità all'Allegato II.12 come richiamato dall'art. 100 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, che documenti, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere:

- Categoria Prevalente Qualificazione CAT. OG1 classifica III (o superiore) Edifici civili ed industriali Subappaltabile
- Categoria Secondaria Qualificazione CAT. OG11 classifica I Impianti tecnologici Scorporabile e Subappaltabile

N.B. Per i lavori riconducibili alla cat. OG 1 è obbligatoria la qualificazione, per i lavori riconducibili alla categoria OG11 a qualificazione obbligatoria, può essere eseguita dall'operatore economico in proprio, qualificato nella categoria prevalente OG1.

La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel

caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 del Codice.

NB. Ai sensi dell'articolo 30 dell'Allegato II.12 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell'Azienda che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

7.3. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 7.1 lettera a) deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito di capacità economico finanziaria e tecnico professionale deve essere posseduto, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti pro quota. Nel caso in cui un

raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.4. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

➤ Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 7.1 lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 104 c. 1 del D.Lgs. 36/2023 per migliorare la propria offerta.

È ammesso l'avvalimento.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- i. possedere i requisiti di ordine generale previsti dal presente disciplinare e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- ii. possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

iii. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta.

Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Ciascun operatore economico ausiliario non può prestare i requisiti a più di un operatore economico concorrente.

Rimane vietata a pena di esclusione di entrambe le ditte la partecipazione alla gara dell'operatore economico ausiliario. L'ausiliaria potrà assumere il ruolo di subappaltatrice nei limiti del requisito prestato.

Trova in ogni caso applicazione l'art. 104 del codice. 14.

9. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 nel limite del 50% delle lavorazioni di ogni categoria di lavoro e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare utilizzando il Modello di subappalto allegato al presente disciplinare (Mod. 2) e nel DGUE *parte II sub D*. In caso di mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente

I lavori possono essere subappaltati ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto: ciò in ragione della caratteristica dell'appalto e dell'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro **e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.**

N.B. La stazione appaltante prescinde dal valutare eventuali ragioni volte a prevenire il rischio di infiltrazione mafiosa nel caso in cui le imprese subappaltatrici o i subappaltatori ulteriori siano iscritti nelle white list o nell'anagrafe antimafia, se dovuto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Salvo quanto previsto dall'art.119, comma 11, del Codice, la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori ed ai titolari dei sub-contratti e i pagamenti verranno effettuati, in ogni caso, all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106 del Codice pari al 2% del valore complessivo dell'appalto per **ciascun lotto** e precisamente di importo pari ad € **13.333,00**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione rilasciata da:

- b. da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- c. da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180. giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

- e) prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle certificazioni *che danno diritto alla riduzione tra quelle indicate all'allegato II.13 del codice in aggiunta quelle precedentemente indicate*. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

La data e ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es. marcatura temporale). È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 7, del Codice, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata mediante la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione ai sensi del comma 10 del predetto Decreto,

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 106 del Codice ed è pari al 10% dell'importo contrattuale.

11. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DEI LUOGHI

La documentazione di gara di cui all'Allegato II.7 del Codice con i contenuti ivi previsti comprende: Elaborato unico (Capitolato speciale d'appalto; Elenco prezzi unitari; Schema di accordo quadro; Documento di valutazione ricognitiva dei rischi da Interferenza; Quadro economico, Ordine di lavoro)

I predetti documenti sono consultabili e scaricabili dal portale <http://stella.regione.lazio.it/portale/>.

Si specifica che la copia di riferimento dei documenti di progetto a base di appalto è, e resta unicamente, quella pubblicata e disponibile presso il Servizio Segreteria dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Latina.

Il concorrente dovrà dichiarare, **pena esclusione dalla procedura**, di aver preso visione e accettare integralmente senza condizione e riserva alcuna tutti gli elaborati progettuali e i documenti posti a base di gara, di aver preso contezza delle condizioni fattuali, delle caratteristiche generali e particolari suscettibili di influire sull'esecuzione dei lavori e di giudicare il prezzo stabilito remunerativo e adeguato e tale da consentire il ribasso offerto (**Mod. 3**).

Non è previsto il rilascio della attestazione di avvenuto sopralluogo da parte dell'ufficio.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00 (settantasette/00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC del 19 dicembre 2023 n. 610 *pubblicata al seguente* <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>). Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. La ricevuta di pagamento deve essere allegata alla domanda di partecipazione e il pagamento è verificato altresì mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1	Definito in sede di pubblicazione gara	77,00
2	Definito in sede di pubblicazione gara	77,00
3	Definito in sede di pubblicazione gara	77,00

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101, comma 1 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata sanatoria, l'Ente procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

La documentazione amministrativa e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. In tale ultima ipotesi alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 19.00 del giorno 22 Aprile 2024 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo

rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto nel presente Disciplinare al punto 1.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta Tecnica** (una per ogni lotto per il quale si intende partecipare)
- B – **Offerta economica** (una per ogni lotto per il quale si intende partecipare)

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata tramite la Piattaforma STELLA.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni *Modello di Domanda*, *Modello Subappalto*, *Dichiarazione stato dei luoghi*, *DGUE*, *allegati e modello offerta tecnica ed economica* sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La

rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione del presente Disciplinare
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine minimo di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

13. ANTICIPAZIONE

All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 125 del codice, un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale che può essere elevato al 30% nel caso sussista la relativa disponibilità finanziaria.

Si precisa che trattandosi di un contratto di Accordo Quadro pluriennale verrà riconosciuta sull'importo relativo alle prime annualità che viene stimato in € 333.333,55 come previsto dall'Art. 125 c. 1 terzo capoverso.

E' facoltà dell'amministrazione rifiutare l'anticipazione nel caso in cui il garante, pur in possesso delle formali autorizzazioni ed iscrizioni richieste dalla normativa vigente, sia per circostanze oggettive e documentate di non sicura affidabilità.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA – ALTRI DOCUMENTI

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato Modello n. 1 e caricata sulla Piattaforma.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di garantire, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
 - Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
 - di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
 - di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022;
 - di accettare il patto di integrità dell'Azienda;
 - di essere iscritto nell'elenco delle imprese non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ... oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ...;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

Il concorrente deve allegare:

A) Dichiarazione sostitutiva redatta utilizzando il DGUE - deve essere firmato digitalmente. Il DGUE dovrà essere redatto in lingua italiana compilando il file in formato .xml pubblicato unitamente alla documentazione di gara.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Documentazione a corredo:

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione:

- A) **Procura** originale o copia autenticata (solo nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore).
- B) **Dichiarazione subappalto (Mod. 2);**
- C) **Dichiarazione presa visione e accettazione (Mod. 3)**
- D) Documento attestante la **garanzia provvisoria**
- E) **COPIA IN FORMATO ELETTRONICO DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE posseduta (SOA), in corso di validità**, dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 19-bis del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. **oppure DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**, sottoscritta **digitalmente**, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, che comprovi la qualificazione richiesta, secondo quanto specificato in merito nell'art.7.2
- F) **Ricevuta del pagamento del contributo a favore dell'ANAC**. I soggetti partecipanti alla gara sono tenuti al versamento all'Autorità Nazionale Anticorruzione della contribuzione pari ad € 77,00 per ciascun lotto di appalto da effettuarsi secondo le modalità indicate nella Delibera n. 610 del 19/12/2023.
- G) (Solo in caso di avvalimento) **Dichiarazioni ed il documento contrattuale**
- H) (Solo per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane e per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti) **Atto costitutivo e statuto** consorzio in copia autentica.
- I) (Solo per i raggruppamenti temporanei già costituiti) **Mandato collettivo irrevocabile** con rappresentanza conferito alla mandataria, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.
- J) **Capitolato speciale**, debitamente controfirmato per accettazione.
- K) Copia conforme della **certificazione** che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.
- L) Copia comprovante l'avvenuto versamento dell'imposta di **bollo**.
- M) **Patto di integrità** Al riguardo si precisa che nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) detto patto di integrità dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese costituenti il raggruppamento.

Per quanto concerne il versamento dell'imposta di bollo si precisa quanto segue:

Per ciascuna delle istanze trasmesse per via telematica l'imposta di bollo è dovuta nella **misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento** (art. 3, Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972).

L'imposta di bollo per l'istanza della gara in oggetto deve essere assolta mediante il pagamento del modello F23, con le seguenti modalità: 1) Indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'ubicazione dell'ufficio finanziario o dell'Ente che lo richiede, il pagamento può essere eseguito presso: agenti della riscossione, banca, ufficio postale.

2) Il versamento può essere effettuato in contanti, con carta Bancomat (presso gli sportelli abilitati dei soggetti suindicati), oppure con i seguenti sistemi: o assegni bancari e circolari presso le banche, o assegni bancari e circolari, oppure vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione; o addebito su conto corrente postale, assegni postali (tratti dal contribuente a favore di se stesso e girati per l'incasso a Poste Italiane, esclusivamente presso l'ufficio postale dove è aperto il conto), vaglia postali, oppure carte Postamat e Postepay, presso gli uffici postali.

3) Il modello deve essere compilato da chi effettua il pagamento con i seguenti riferimenti: 6. Ufficio o Ente: codice dell'ufficio o dell'ente al quale va riferito il versamento (TJT) . Estremi dell'atto o del documento: Anno pubblicazione bando, Numero Codice gara (solo caratteri numerici preceduti da tanti zeri quante sono le caselle da valorizzare). Estremi dell'atto o del documento: Anno pubblicazione bando, Numero Codice gara - 11. Codice Tributo: 456T - 12. Descrizione: Bollo su istanza telematica - 13. Importo: 16,00 euro. Al termine delle operazioni di gara, l'ente appaltante provvederà ad inviare, al competente ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate, l'elenco di tutti gli operatori economici partecipanti, al fine del controllo sull'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo: non è necessario pertanto inviare alcuna documentazione a comprova del pagamento.

Relativamente all'ipotesi di pagamento mediante utilizzo del modello F24, si riportano le seguenti indicazioni:

Sezione Erario - Imposte Dirette: Codice tributo: 2501; Importo dovuto: 16,00 euro

17.1. Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del Decreto Legislativo 12 Gennaio 2019, n.14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera o\) del decreto legislativo succitato](#) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

17.2. Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;
- 3) il DGUE a firma dell'ausiliaria

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

17.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale della percentuale di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) Criteri offerta tecnica del lavoro offerto
- b) Breve relazione sui criteri

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni adottate e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

16. OFFERTA ECONOMICA

Per la presentazione dell'Offerta economica, l'Operatore Economico deve inserire la propria Offerta Economica a sistema, inoltre dovrà allegare Dichiarazione Mod. Offerta Economica sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica consistente in un ribasso unico percentuale sull'importo negoziabile posto a base di gara di **€ 493.333,33 esclusi oneri per la sicurezza e costi della manodopera.**

Il concorrente dovrà compilare l'offerta economica generata dal sistema

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) *ribasso percentuale, sull'importo posto a base di gara; al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.*
Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) *l'indicazione degli oneri della sicurezza derivanti da interferenze stimati dall'Ente per la durata del contratto non soggetti a ribasso.*
- d) L'indicazione del costo della manodopera, specificando, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice, se soggetto o meno a ribasso (*In caso di ribasso, l'operatore economico giustifica il costo della manodopera offerto dimostrando una più efficiente organizzazione aziendale attraverso l'esposizione di dati e informazioni dettagliate che saranno oggetto di valutazione in sede di verifica dell'anomalia ex art. 110 del Codice*).

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi secondo il metodo aggregativo-compensatore in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a)i}] \text{ dove:}$$

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)[criterio/sottocriterio];

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero ed uno;

\sum_n = sommatoria.

Si precisa che i coefficienti $V_{(a)i}$, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali, ai sensi del suddetto **metodo aggregativo-compensatore**, si procede alla determinazione dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, sono determinati nei seguenti modi.

17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

CRITERIO N°	TITOLO	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX

1	Modalità di esecuzione del servizio	30	1.1	Riduzione disagi all'utenza Tenuto conto che i lavori si svolgeranno in stabili abitati, l'operatore economico potrà proporre, soluzioni integrative, aggiuntive e migliorative, atte a ridurre al minimo il disagio agli assegnatari, con particolare riferimento agli aspetti legati alla sicurezza, alla minimizzazione del rumore, al contenimento delle polveri, alla pulizia delle parti comuni ed al metodo di comunicazione delle informazioni.	...5	...
			1.2	Disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera che il concorrente metterà a disposizione della Stazione Appaltante per l'intera durata dell'Appalto.		5
			1.3	Strumenti informatici messi a disposizione della stazione Appaltante per la gestione del cantiere.	5	
			1.4	Esperienza pregressa in appalti manutentivi di edifici pubblici e/o di edilizia residenziale pubblica nell'ultimo quinquennio.	...	15
2	... Aspetti tecnici relativi alla conduzione degli interventi	...40	2.1	Struttura logistica, staff tecnico, personale operativo messo a disposizione per l'erogazione del servizio, con relative qualifiche, specializzazioni e responsabilità. Valutazione del numero di persone impiegate Numero di squadra minima impiegata 1 (una) formata da un operaio specializzato, n. un operaio qualificato e uno comune per gli interventi di manutenzione. &&& *Squadra impiantistica aggiuntiva (OG11) costituita da uno operai specializzati/qualificati e da uno comune. * Squadra edile aggiuntiva (OG1)	...8

				costituita da un operaio qualificato e uno comune		6
						3
			2.2	Soluzioni organizzative volte a migliorare la capacità di intervento per gli interventi di manutenzione simultanei: Oltre il primo intervento e fino al secondo Oltre il secondo intervento		2
			2.3	Proposte migliorative riguardanti le modalità tecnico-esecutive degli interventi manutentivi previsti più ricorrenti, per quanto attiene quegli interventi di carattere totale (P. 18) a. Impermeabilizzazioni in copertura b. Facciate e cornicioni c. Opere stradali e fognarie d. Impianti idrico-sanitari e. Opere di risanamento solai		8 5 2 3
3	Misure di tutela dell'ambiente, sicurezza sul lavoro e Certificazioni	20	3.1	Utilizzo automezzi di trasporto a basso impatto ambientale		9
			3.2	Certificazione aziendale inerente la sicurezza dei lavoratori (45001:2018) Certificazione aziendale inerente il rispetto per l'ambiente (UNI EN ISO 14001) Certificazione di Sostenibilità (SA 8000)		4 3

			Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOG 231/2001)	2
				2
	Totale	90		

SI PRECISA CHE TUTTE LE PROPOSTE COSTITUENTI L'OFFERTA TECNICA FORMULATE DAL CONCORRENTE AGGIUDICATARIO COSTITUIRANNO ELEMENTO CONTRATTUALE IN AGGIUNTA ALLE PRESCRIZIONI DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.

IN CASO DI AVVALIMENTO - NON VERRANNO ATTIBUITI PUNTEGGI IN RELAZIONE AI REQUISITI POSSEDUTI DALLE IMPRESE AUSILIARIE

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuno dei criteri relativi alla singola offerta.

La valutazione verrà effettuata secondo la seguente procedura, applicata ad ogni singolo criterio e per ogni offerta (vedere Linee Guida A.N.AC. n. 2, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n.1005 - 21 settembre 2016 e quaderno pubblicato dall'Autorità nel dicembre 2011, denominato "*Il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa*") secondo il metodo aggregativo-compensatore:

- a) ciascun commissario attribuirà discrezionalmente, per ognuno dei sopra elencati criteri di valutazione, un coefficiente variabile tra "0" (zero) e "1" (uno), dove "0" corrisponde alla preferenza minima e "1" alla preferenza massima;
Con riferimento alle proposte riferite a ciascun criterio/sub-criterio la commissione giudicatrice, nella valutazione, terrà conto di elementi quali la completezza tecnica e descrittiva della proposta, la chiarezza espositiva, la definizione delle soluzioni organizzative per l'esecuzione dei servizi.
- b) una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente relativo al singolo sub-criterio a ciascun concorrente, la Commissione procederà a calcolare, per ogni elemento dell'offerta del concorrente in esame, un coefficiente provvisorio dato dalla media dei coefficienti attribuiti a quell'elemento da ciascun commissario;
- c) si procederà poi, per ogni elemento di valutazione, ad una prima riparametrazione, riportando a "1" (uno) la media maggiore (ottenuta per quell'elemento dall'offerta migliore) e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie ottenute per l'elemento in esame dalle altre offerte;
- d) la commissione a questo punto provvederà:
 - I. a calcolare il punteggio attribuito a ciascun concorrente per ciascun sub-criterio moltiplicando il coefficiente ottenuto dal concorrente medesimo, secondo quanto indicato al punto c), per il punteggio massimo attribuibile al sub-criterio in esame;
 - II. a calcolare il punteggio dell'offerta tecnica di ciascun concorrente, che sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ogni singolo elemento di cui si compone l'offerta tecnica.

Con riferimento al punteggio relativo ai richiamati elementi di valutazione, aventi **natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale**, ciascun membro della Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente compreso tra 0 e 1 stabilito nel modo seguente:

Giudizio	coefficiente
ottimo	da 0,91 fino a 1,00
buono	da 0,71 fino a 0,90
sufficiente	da 0,50 fino a 0,70
insufficiente	da 0,00 fino a 0,49

In particolare:

- È da intendersi **INSUFFICIENTE**, in relazione al singolo elemento di valutazione, una offerta che risulti incompleta, cioè evidenzi uno scarso riscontro di quanto previsto caratterizzata da proposte poco strutturate e poco sviluppate.
- È da intendersi **SUFFICIENTE**, in relazione al singolo elemento di valutazione, una offerta che risulti conforme, completa e coerente con gli obiettivi, dove i riferimenti espressi evidenziano attinenza con il tema oggetto di valutazione e degli obiettivi da raggiungere senza però adeguati approfondimenti o quando la proposta non soddisfa compiutamente quanto richiesto dal criterio di valutazione.
- È da intendersi **BUONA**, in relazione al singolo elemento di valutazione, una offerta che si connoti come conforme, completa e coerente con gli obiettivi, dove i riferimenti espressi chiariscono con evidenza che la proposta ha correttamente inteso le prospettive connesse con l'intervento, dimostrando appropriata conoscenza del tema proposto e il soddisfacimento degli obiettivi nello specifico perseguiti.
- È da intendersi **OTTIMA**, in relazione al singolo elemento di valutazione, una offerta che risulti conforme, completa e coerente con gli obiettivi, capace di dimostrare in tutta evidenza che quanto individuato e proposto coincide nella forma e nella sostanza con le migliori prospettive auspicabili per la realizzazione dell'intervento, oltre a soddisfare completamente il contenuto del requisito oggetto di valutazione specificatamente in relazione con i principi progettuali e gli obiettivi dell'Amministrazione, mostrando inoltre una specifica ed approfondita conoscenza ed esperienza su quanto progettato e proposto.

Si precisa che l'offerta tecnica che non raggiungerà la soglia minima di 54 punti sarà esclusa dalla gara perché ritenuta tecnicamente insufficiente.

I punteggi definitivi dell'aspetto qualitativo (offerta tecnica) per i concorrenti che avranno raggiunto la soglia minima di 54 punti saranno determinati con il metodo della riparametrazione, attribuendo all'offerta col maggiore punteggio n. 90 punti e coefficiente uno e di seguito proporzionando le successive offerte utilizzando il metodo della proporzione lineare.

L'offerta che assicura il raggiungimento in misura massima otterrà il coefficiente 1 sarà attribuito il coefficiente 0 all'offerta minima possibile.

La Commissione procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionalmente a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Tali coefficienti vengono trasformati in punteggi sulla base dei fattori ponderali di cui alla suddetta tabella.

17.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente deve presentare offerta economica indicante il RIBASSO OFFERTO inferiore alla base d'asta, espresso in cifre e in lettere. Al concorrente che offre il prezzo più basso saranno assegnati 10 punti. Alle

altre concorrenti i punti saranno assegnati in proporzione attraverso la seguente formula matematica con interpolazione lineare:

$$C_i = \frac{A_i}{A_{max}}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{max} = ribasso percentuale più conveniente

17.3. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

SVOLGIMENTO DELLA GARA

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 06/05/2024, alle ore 09.30.

Eventuali variazioni delle date saranno comunicate ai concorrenti mediante la funzione "comunicazioni" della piattaforma S.TEL.LA. con un preavviso di almeno 24 ore.

Gli operatori economici potranno collegarsi sulla piattaforma telematica per partecipare alle operazioni di gara.

La presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche "fisiche" per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte.

I concorrenti, oltre a poter seguire sul Portale le relative sedute pubbliche telematiche, riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara attraverso il citato Portale.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;

- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

L'aggiudicazione definitiva è disposta dal Dirigente della Sub Area Tecnica nei confronti del concorrente che ha presentato la miglior offerta congrua.

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Commissione di gara di cui all'art. 93 comma 7 nominata con provvedimento dirigenziale accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica ed economiche restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede nel seguente ordine a:

- a) a prendere atto delle domande presentate sulla piattaforma digitale entro il termine fissato;
- b) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- c) verificare la conformità della documentazione amministrativa (Busta A) a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- d) attivare la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice ove necessario.
- e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- f) all'ammissione o eventuale esclusione dei concorrenti qualora si verifichi una delle condizioni espressamente previste dall'art. 100 D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche è comunicata tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara e potrà essere anche successiva alla verifica della busta amministrativa.

La commissione giudicatrice procede *relativamente a ciascun singolo lotto* all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti secondo i criteri previsti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i criteri qualitativi e quantitativi della gara, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato.

Successivamente, a seguito di conclusione della fase di valutazione dell'offerta tecnica, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, e a riportare gli esiti della valutazione sulla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 48:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;

b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede *relativamente a ciascun singolo lotto* all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'*offerta tecnica*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio tramite la piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 9 prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

La verifica delle giustificazioni relative alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera verrà effettuata dal RUP dell'Azienda.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse, ai sensi dell'art. 110 del Codice, le offerte che in base ad elementi specifici dei criteri indicati inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa.

La determinazione della congruità delle offerte sarà effettuata qualora il punteggio complessivo dell'offerta sia ottenuto sommando, contemporaneamente, un punteggio per l'elemento economico (*prezzo*) che sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo stabilito nel disciplinare ed una somma di punteggi per tutti gli altri elementi di valutazione, pari o superiore ai quattro

quinti della somma dei relativi punteggi stabiliti nel disciplinare di gara si procederà alla verifica della congruità dell'offerta in parola.

La Stazione appaltante si riserva di effettuare tale calcolo ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

In ogni caso si procederà alla verifica dell'anomalia nel caso in cui l'operatore economico dimostri che il ribasso complessivo dell'importo della manodopera indicata nell'offerta deriva da una più efficiente organizzazione aziendale (art. 41 c.14 del D.Lgs. 36/2023).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della *commissione giudicatrice* ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 108 comma 10 del Codice la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto (eventuale) e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del D. Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

La stazione appaltante acquisirà la documentazione antimafia (comunicazioni e informazioni antimafia) con la quale viene accertata l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 84, commi 2 3, del D.Lgs. 159/2011 nei confronti dell'aggiudicatario.

L'operatore economico aggiudicatario della presente gara d'appalto si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia:

- i procedimenti o provvedimenti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/16 intervenuti successivamente alla stipulazione del presente contratto;
- ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

L'operatore economico aggiudicatario dell'appalto prende atto che, ove nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, dovessero essere emanati i provvedimenti summenzionati ovvero dovessero venire meno i requisiti previsti per l'affidamento del servizio, il contratto stipulato si risolverà di diritto, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti.

Il contratto non è soggetto al termine dilatorio di cui all'art. 18 c. 2 e pertanto può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 18 comma 3 del predetto Decreto trattandosi di Accordo Quadro.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante come disciplinato dall'art. 18 del D.Lgs. 36/2023.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpellato a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

La stipula del contratto ha luogo successivamente alla comunicazione e all'effettiva disponibilità da parte dell'aggiudicatario di un presidio organizzato munito di telefono e comprensivo di materiale e personale, in uno dei comuni inclusi nel lotto di appalto, per garantire la tempestività degli interventi che dovrà essere comunicato a questa stazione appaltante con l'indicazione della sede, e dei contatti telefonici.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel *Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del decreto legislativo n. 231/01*.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione *appaltante Amministrazione Trasparente, Bandi di Gara e contratti*.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

26. SOSPENSIONE – RISOLUZIONE – RECESSO

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 121 del Codice e dell'articolo 122 del Codice, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 2 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, lettera a e b del predetto articolo
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 94 comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dei requisiti di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle

relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

L'Allegato II.14 disciplina le attività demandate al Direttore Lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.

Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Nei casi di cui ai commi precedenti, in sede di liquidazione finale dei servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi o forniture ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 123, comma 8 del Codice.

Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a) fallimento dell'Appaltatore;
- b) nelle ipotesi previste dalla legge;
- c) nelle ipotesi previste nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- d) effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.
- e) nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la

Stazione Appaltante prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recesso unilaterale dal contratto, ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

27. ULTERIORI INFORMAZIONI

La partecipazione alla presente procedura di gara comporta, da parte di ciascun concorrente, l'esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni riportate nei documenti di gara.

I punteggi saranno espressi fino alla seconda cifra decimale con arrotondamento in difetto ove la terza cifra decimale sia compresa tra 0 e 4, per eccesso tra 5 e 9.

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

La stazione appaltante si riserva, discrezionalmente, in qualunque momento, la facoltà di sospendere, annullare, non procedere all'affidamento o revocare l'affidamento e/o la relativa procedura, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 "GDPR", si informa che:

- il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
- i dati richiesti sono raccolti al fine dell'affidamento dei lavori di cui si tratta e le modalità di trattamento ineriscono la verifica dell'idoneità dei concorrenti;
- conformemente alla vigente disciplina legislativa il conferimento dei dati richiesti sia per la partecipazione alla gara sia ai fini della stipulazione del contratto si configura come onere del concorrente pena l'esclusione dalla gara o la decadenza dell'aggiudicazione;
- i dati personali saranno conservati per l'intera durata espressa dalla gara e dall'eventuale contratto da stipulare con il titolare, conclusi i quali i dati saranno conservati per l'espletazione dei termini previsti per legge per la conservazione dei documenti amministrativi dopodiché saranno eliminati.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Latina rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

IL DIRIGENTE DELLA SUB AREA TECNICA e

RESPONSABILE DEL PROGETTO

arch. Giuseppe Caramanica

(* Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005.

Allegati (parti integranti la documentazione di gara):

- **Allegato Mod. 1** – fac-simile Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà di cui al disciplinare di gara da presentare deli operatori economici.
- **Allegato Mod 2** - Dichiarazione subappalto.
- **Allegato Mod. 3** – Dichiarazione accettazione delle condizioni di gara e di appalto
- **Criteri valutazione offerta tecnica**
- DGUE
- Patto integrità
- Capitolato Speciale di Appalto
- Ricevuta versamento imposta di bollo
- Schema contratto
- **Allegato Mod. 4** - Schema offerta economica

Am/